

## TI\_GERICHTE 10.2002.109 vom 20. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.109](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.109)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.109 du 20 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.109 del 20 maggio 2003

### Volltext

Incarto n.10.2002.109/AMM

DAP 1577/2002

Bellinzona

20 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare

\_\_\_\_\_, fu \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 1942, attinente di \_\_\_\_\_, domiciliato a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, divorziato, albergatore

(difeso dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)

accusato di \_\_\_\_\_ infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a \_\_\_\_\_, nel periodo 27 maggio/15 settembre 2001 favorito il soggiorno illegale di \_\_\_\_\_, cittadino croato, privo di certificati validi di legittimazione, ospitandolo presso l'Osteria \_\_\_\_\_ da lui gestita e impiegandolo abusivamente quale aiuto cucina,

contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a \_\_\_\_\_ nel periodo 1° maggio/5 giugno 2002, intenzionalmente impiegato lo straniero \_\_\_\_\_ non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo di certificati validi di legittimazione e del richiesto permesso della Polizia degli stranieri,

reati previsti dall'art. 23 n. 1 e 4 LDDS;

perseguito \_\_\_\_\_ con decreto d'\_\_\_\_\_ accusa DAP \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2002 del Procuratore pubblico Marco Villa, \_\_\_\_\_, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1000.■.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.■ e delle spese giudiziarie di fr. 200.■;  
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta dall'accusato il 30 luglio 2002;

indetto il dibattimento per il 20 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e la difesa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, che postula il proscioglimento dell'accusato o quanto meno, in subordine, la condanna alla sola multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se l'imputato è autore colpevole di infrazione e/o contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 e 4 LDDS.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se e eventualmente quale pena detentiva e/o multa dev'essere inflitta all'imputato;

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena detentiva e, se sì, per quale periodo di prova.

3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti gli art. 23 n. 1 e 4 LDDS ; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara \_\_\_\_\_

autore colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, così come di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002;

condanna \_\_\_\_\_

1. alla multa di fr. 1000.■,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.■;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Marco Villa, \_\_\_\_\_,

Ministero pubblico della Confederazione, \_\_\_\_\_,

Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_,

Sezione esecuzione pene e misure, \_\_\_\_\_,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, \_\_\_\_\_,

Ufficio del GIAR, \_\_\_\_\_.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di \_\_\_\_\_:

fr. 1000.■ multa

fr. 250.■ tassa di giustizia

fr. 250.■ spese giudiziarie

fr. 1500.■totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.